

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 5 agosto 2009

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n. 464 di approvazione dello schema di regolamento;

Parere con osservazioni della Prima commissione consiliare in data 9 luglio 2009;

Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 691 di approvazione del Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 50

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 25/2004

Art. 2 - Ulteriori modifiche alla l.r. 25/2004 e decorrenza delle stesse

PREAMBOLO

Visto l'articolo 122, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

Visto il parere espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 27 luglio 2009;

Considerato quanto segue:

1. Che il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali è disciplinato dalla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

2. Che il Consiglio regionale con l'approvazione dell'ordine del giorno del 27 giugno 2007 si è impegnato a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali;

3. Che il Consiglio regionale con deliberazione 18 dicembre 2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per l'attuazione dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007, attribuendole, fra gli altri, il compito di predisporre gli atti necessari all'attuazione dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti;

4. Che il Consiglio regionale con deliberazione 10 dicembre 2008, n. 89, ha istituito una Commissione speciale per la normativa elettorale, con il compito di svolgere l'esame referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale regionale già presentate in Consiglio regionale o che potranno essere eventualmente presentate entro il termine di attività della Commissione stessa;

5. Che, alla luce del dibattito realizzatosi in questi mesi in ambito consiliare, si ritiene necessario procedere ad una modifica della legge elettorale vigente, attraverso l'introduzione di alcune modifiche che realizzino la riduzione del numero dei consiglieri, l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere, la revisione del numero massimo dei candidati regionali, la revisione della soglia di accesso ai seggi, la modifica del sistema di assegnazione dei seggi ai gruppi di liste;

6. Che il parere della Commissione regionale per le pari opportunità non si configura come un complesso organico di emendamenti rispetto all'impianto normativo della proposta di legge;

Si approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 25/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale) il numero: "63" è sostituito dalla seguente parola: "cinquantatre".

Art. 2

Ulteriori modifiche alla l.r. 25/2004
e decorrenza delle stesse

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 25/2004 il periodo: "Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali" è sostituito dal seguente: "Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati regionali il cui numero non può essere superiore a cinque".

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 25/2004 il periodo: "Nelle candidature regionali quando le liste in-

dicano due candidati” è sostituito dal seguente: “Nelle candidature regionali quando le liste indicano più candidati, nel numero massimo di cinque”.

3. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

“1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa elezione.”.

4. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Per l’assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1, si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.”.

5. Dopo l’articolo 24 della l.r. 25/2004 è inserito il seguente:

“Art. 24 bis

Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.”.

6. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/2004, prima della parola: “incompatibilità” è inserita la seguente: “ulteriori”.

7. La presente legge entra in vigore alla data dell’entrata in vigore della modifica statutaria che rende conformi allo Statuto la disposizione di cui all’articolo 1 sul numero dei consiglieri regionali e la disposizione di cui al comma 5, del presente articolo, sulla incompatibilità degli assessori regionali.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 5 agosto 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.09.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 luglio 2009, n. 359

Proponente:

Consigliere Fabrizio Mattei

Assegnata alla Commissione speciale per la normativa elettorale

Messaggio della Commissione in data 28 luglio 2009

Approvata in data 30 luglio 2009

Divenuta legge regionale 31/2009 (atti del Consiglio)

Ai sensi dell’articolo 103, ultimo comma, del Regolamento interno 30 marzo 1973, n. 1, il Consiglio regionale ha disposto il coordinamento formale del testo della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale), inserendo il genere femminile e maschile per i termini “elettore”, “cittadino” e “candidato” ed aggiungendo l’aggettivo “regionale” dopo le parole “Consiglio” e “Giunta”.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 20 maggio 2004, n. 19, coordinato con:

- legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 29 dicembre 2004, n. 53;

- legge regionale 5 agosto 2009, n. 50 (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), sopra riportata.

Ai sensi dell’articolo 103, ultimo comma, del Regolamento interno n. 1 del 30 marzo 1973, il Consiglio regionale ha disposto il coordinamento formale del testo della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), inserendo il genere femminile e maschile per i termini “elettore”, “cittadino” e “candidato” ed aggiungendo l’aggettivo “regionale” dopo le parole “Consiglio” e “Giunta”.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo

10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 5 agosto 2009.

Legge regionale 13 maggio 2004, n. 25⁽⁹⁾ Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Art. 1 - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Art. 2 - Composizione del Consiglio regionale

Art. 3 - Durata in carica

Art. 4 - Indizione delle elezioni

Art. 5 - Elettorato attivo

Art. 6 - Elettorato passivo

Art. 7 - Circoscrizioni elettorali

Art. 8 - Liste provinciali

Art. 9 - Gruppi di liste e coalizioni

Art. 10 - Limiti di candidatura

Art. 11 - Modalità di presentazione delle liste

Art. 12 - Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale⁽¹⁰⁾

Art. 13 - Scheda elettorale

Art. 14 - Espressione del voto

Art. 15 - Elezione del Presidente della Giunta regionale⁽¹⁰⁾

Art. 16 - Cifre elettorali regionali dei gruppi di liste

Art. 17 - Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

Art. 18 - Soglia di accesso ai seggi

Art. 19 - Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste

Art. 20 - Elezione alla carica di consigliere dei candidati e candidate⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale⁽¹⁰⁾

Art. 21 - Assegnazione dei seggi ai candidati e candidate⁽¹⁰⁾ regionali e alle liste provinciali

Art. 22 - Rappresentanza di tutti i territori provinciali

Art. 23 - Opzioni

Art. 24 - Surroga dei consiglieri regionali

Art. 24 bis - Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere

Art. 25 - Norme di rinvio

Art. 26 - Decorrenza

Art. 1

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

Art. 2

Composizione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da *cinquantatre*⁽²⁾ membri.

2. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato o candidata⁽¹⁰⁾ alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.

Art. 3

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all’atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale⁽¹⁰⁾ e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Art. 4

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero massimo dei candidati e candidate⁽¹⁰⁾ circoscrizionali di ciascuna lista provinciale, come stabilito dall’articolo 8, comma 3.

3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai presidenti delle Corti d’Appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

Art. 5

Elettorato attivo

1. Sono *elettrici*⁽¹⁰⁾ ed elettori *le cittadine*⁽¹⁰⁾ e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Art. 6

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a consigliere regionale *le cittadine*⁽¹⁰⁾ e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Art. 7

Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province.

Art. 8

Liste provinciali

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.

3. *Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati e candidate*⁽¹⁰⁾ regionali il cui numero non può essere superiore a cinque⁽³⁾ e, distintamente indicati, dai candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali, elencati in ordine progressivo. Il numero massimo dei candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce il numero massimo dei candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo sopra determinato.

4. In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali dello stesso genere.

5. Più liste provinciali possono essere collegate ad un medesimo candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale.

6. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, hanno

il medesimo candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale o i medesimi candidati *o candidate*⁽¹⁰⁾ regionali e sono collegate con il medesimo candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale.

7. Le liste provinciali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo siano presentate in più della metà delle circoscrizioni.

Art. 9

Gruppi di liste e coalizioni

1. E' definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.

2. E' definito coalizione di liste l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale.

Art. 10

Limiti di candidatura

1. E' consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.

2. *Nelle candidature regionali quando le liste indicano più candidati e candidate*⁽¹⁰⁾, nel numero massimo di cinque⁽⁴⁾, ciascun genere deve essere rappresentato.

3. I candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.

4. I candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ regionali o candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali.

Art. 11

Modalità di presentazione delle liste

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad un candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente.

2. Le liste provinciali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:

a) da almeno 750 e da non più di 1.000 *elettrici ed*⁽¹⁰⁾ elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 *elettrici ed*⁽¹⁰⁾ elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 *elettrici ed*⁽¹⁰⁾ elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti e fino a 1.000.000 di residenti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 *elettrici ed*⁽¹⁰⁾ elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di residenti.

3. La firma degli [delle] *elettrici ed*⁽¹⁰⁾ elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ regionali, e, distintamente, dei candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali, il nome e cognome del candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente a cui la lista è collegata e il relativo simbolo, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.

4. La firma dell'*elettrice e*⁽¹⁰⁾ dell'elettore è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. *Nessuna elettrice*⁽¹⁰⁾ e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

6. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che del candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente cui è collegata, dei candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ regionali, e dei candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte dei singoli candidati o *candidate*⁽¹⁰⁾ regionali e dei singoli candidati o *candidate*⁽¹⁰⁾ circoscrizionali, autenticata ai sensi del comma 4.

Art. 12

Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale⁽¹⁰⁾

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.

3. Ciascun candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente è contrassegnato da un proprio simbolo.

4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autentiche ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

5. La candidatura di ciascun candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), al medesimo candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente.

6. I candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale⁽¹⁰⁾, all'atto della dichiarazione di accettazione della candidatura, indicano il Vicepresidente che intendono nominare, se eletti.

7. Non può essere candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale⁽¹⁰⁾ chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

Art. 13

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale⁽¹⁰⁾ avviene su un'unica scheda.

2.⁽¹⁾ *La scheda reca, entro un rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato dalla lettera iniziale puntata del nome e dal cognome dei candidati e candidate*⁽¹⁰⁾ regionali e circoscrizionali, distintamente indicati.

3. A destra del rettangolo di ciascuna lista provinciale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente cui la lista è collegata.

4. Nel caso di più liste provinciali collegate con uno stesso candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente, i rettangoli di ciascuna lista provinciale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli delle liste sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del Presidente è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste e, all'interno di tale rettangolo, il nome e il cognome e il simbolo del candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente sono collocati in posizione centrale.

5. La sequenza sulla scheda dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4, è definita mediante sorteggio.

Art. 14

Espressione del voto

1. Ciascun elettore *ed elettrice*⁽¹⁰⁾ può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente anche se non collegato alla lista prescelta.

2. Nel caso in cui l'elettore e l'elettrice⁽¹⁰⁾ traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore del candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente a quella lista collegato.

Art. 15

Elezione del Presidente della Giunta regionale⁽¹⁰⁾

1. E' eletto Presidente della Giunta regionale il candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 16

Cifre elettorali regionali dei gruppi di liste

1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.

2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste provinciali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo.

3. I voti computati ai sensi del comma precedente determinano la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

Art. 17

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate *alla candidata*⁽¹⁰⁾ o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se *la candidata*⁽¹⁰⁾ o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione; ovvero, ottiene almeno il 55 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se *la candidata*⁽¹⁰⁾ o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito meno del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione.

2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento di seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 18

Soglia di accesso ai seggi

1.⁽⁵⁾ I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa elezione.

Art. 19

Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, ai gruppi di liste la cui cifra elettorale regionale supera la soglia d'accesso dell'articolo 18 è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.

2.⁽⁶⁾ Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1, si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 17, l'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste di cui al precedente comma 1 avviene rispettivamente secondo le modalità dei successivi commi 4 e 5.

4. Qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati *alla candidata*⁽¹⁰⁾ o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di collegamento di più gruppi di liste *alla candidata*⁽¹⁰⁾ o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati *alla candidata*⁽¹⁰⁾ o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

5. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati *alla candidata*⁽¹⁰⁾ o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste

non collegati *alla candidata*⁽¹⁰⁾ o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste collegati *alla candidata*⁽¹⁰⁾ o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

Art. 20

Elezione alla carica di consigliere dei candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale⁽¹⁰⁾

1. *La candidata*⁽¹⁰⁾ o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale e *la candidata*⁽¹⁰⁾ o il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2, sono eletti alla carica di consigliere regionale.

2. Gli altri candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19, ai gruppi di liste ad essi collegati.

Art. 21

Assegnazione dei seggi ai candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ regionali e alle liste provinciali

1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 e non già riservati ai candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ alla carica di Presidente della Giunta regionale⁽¹⁰⁾ eletti ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sono ripartiti tra i rispettivi candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ regionali e le rispettive liste provinciali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 e il seggio eventualmente riservato al candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ alla carica di Presidente della Giunta regionale⁽¹⁰⁾ ad esso collegato ed eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

2. Si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi ai candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ regionali e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletto il candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾ regionale ovvero, se più di uno, sono eletti i candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ regionali nel rispettivo ordine di presentazione.

3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire alle rispettive liste provinciali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.

4. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle liste provinciali distintamente per ciascun gruppo di liste. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista provinciale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste provinciali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di gruppo.

5. Se ad una lista provinciale spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati e *candidate*⁽¹⁰⁾ della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dal comma 4.

6. Per ciascun gruppo di liste, sono eletti il candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾, o i candidati o *candidate*⁽¹⁰⁾, secondo l'ordine di presentazione, delle liste provinciali cui corrispondono i seggi assegnati ai sensi dei commi 4 e 5, fatti salvi i casi di cui all'articolo 22.

Art. 22

Rappresentanza di tutti i territori provinciali

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni provinciali, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletto il candidato o *candidata*⁽¹⁰⁾, che precede nell'ordine di elencazione, della lista provinciale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, secondo i criteri dei precedenti articoli, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione.

2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, le disposizioni del comma

1 si applicano alla lista provinciale che segue, nell'ordine dei voti ottenuti nella circoscrizione, quella che ne ha ottenuti il maggior numero.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 23
Opzioni

1. Il candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ che risulti eletto in più liste provinciali deve optare per l'elezione in una determinata circoscrizione, con conseguente elezione, per le altre liste provinciali, del primo candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ della lista.

2. Il candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che risulti eletto anche in una o più circoscrizioni provinciali può optare per l'uno o l'altro titolo di elezione. Nel caso che opti per l'elezione come candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale, o nel caso che non esprima alcuna opzione, è eletto il primo candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ delle liste provinciali. Nel caso che opti per l'elezione in una circoscrizione provinciale, è eletto il candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale; in mancanza di altro candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale da eleggere per lo stesso gruppo, è eletto il candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾, che si colloca più in alto nell'ordine di elencazione dei candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ non già eletti, della lista provinciale che fa parte del gruppo di liste che ha presentato il candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale e che ha, rispetto alle altre liste provinciali del gruppo di liste, il quoziente elettorale, di cui all'articolo 21, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 21, comma 5), con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale.

Art. 24
Surroga dei consiglieri regionali

1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dal primo candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ della stessa lista provinciale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.

2. Il candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dal candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altro candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale da eleggere per lo stesso gruppo, il candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale che cessa dalla carica è surrogato dal candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ che si colloca più in alto nell'ordine di elencazione dei candidati *e candidate*⁽¹⁰⁾ non già eletti, della lista provinciale che fa parte del gruppo di liste che ha presentato il candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale e che ha, rispetto alle altre liste provinciali del gruppo di liste, il quoziente elettorale, di cui all'articolo 21, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 21, comma 5), con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale.

3. Il candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 1, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale o da un candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli ad esso collegati, con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b). Tale candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale, o candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 2 per la surroga del candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.

4. Il candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale o da un candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ circoscrizionale appartenente al gruppo di liste il cui ultimo seggio è stato riservato per la sua elezione. Tale candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale, o candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ circoscrizionale, è individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 2 per la surroga del candidato *o candidata*⁽¹⁰⁾ regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.

5. I criteri del presente articolo si applicano anche nei casi di sostituzione provvisoria o di supplenza previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

Art. 24 bis⁽⁷⁾
*Incompatibilità fra la carica di assessore
e quella di consigliere*

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

Art. 25
Norme di rinvio

1. Le ineleggibilità e le *ulteriori*⁽⁸⁾ incompatibilità sono disciplinate da legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

2. Apposita normativa regionale, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla disciplina:

- a) delle operazioni relative al procedimento elettorale;
- b) dei casi di invalidità del voto, secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore e dell'elettrice⁽¹⁰⁾;
- c) della convalida degli eletti;
- d) delle misure incentivanti a favore delle candidature femminili.

Art. 26
Decorrenza

1. La presente legge si applica a decorrere dalla prima elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale successiva all'entrata in vigore del nuovo statuto regionale.

NOTE

- 1) Comma così sostituito con l.r. 74/2004, art. 16.
- 2) Parola così sostituita con l.r. 50/2009, art. 1.
- 3) Periodo così sostituito con l.r. 50/2009, art. 2, comma 1.
- 4) Periodo così sostituito con l.r. 50/2009, art. 2, comma 2.
- 5) Comma così sostituito con l.r. 50/2009, art. 2, comma 3.
- 6) Comma così sostituito con l.r. 50/2009, art. 2, comma 4.
- 7) Articolo inserito con l.r. 50/2009, art. 2, comma 5.
- 8) Parola inserita con l.r. 50/2009, art. 2, comma 6.
- 9) Le disposizioni, di cui alle note dalla numero 2 alla numero 8, entrano in vigore alla data dell'entrata in vigore della modifica statutaria che rende conformi allo Statuto la disposizione di cui all'articolo 1, sul numero dei consiglieri regionali, e la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, sulla incompatibilità degli assessori regionali, della l.r. 50/2009, sopra riportata.
- 10) Ai sensi dell'articolo 103, ultimo comma, del Regolamento interno n. 1 del 30 marzo 1973, il Consiglio regionale ha disposto il coordinamento formale del testo della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente

della Giunta regionale), inserendo il genere femminile e maschile per i termini "elettore", "cittadino" e "candidato" ed aggiungendo l'aggettivo "regionale" dopo le parole "Consiglio" e "Giunta".

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 51

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità
Capo II - Strutture sanitarie

Sezione I - Realizzazione strutture sanitarie
e requisiti di esercizio

Art. 2 - Realizzazione strutture sanitarie
Art. 3 - Requisiti per l'esercizio di attività sanitarie

Sezione II - Strutture sanitarie private

Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie private
Art. 5 - Oggetto dell'autorizzazione
Art. 6 - Verifica sul possesso dei requisiti
Art. 7 - Mantenimento dei requisiti
Art. 8 - Linee guida regionali
Art. 9 - Comunicazione degli atti
Art. 10 - Adempimenti delle strutture sanitarie private
Art. 11 - Direttore sanitario
Art. 12 - Provvedimenti del comune
Art. 13 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 14 - Applicazione dei provvedimenti sanzionatori

Sezione III - Strutture sanitarie pubbliche

Art. 15 - Attestazione del possesso dei requisiti
Art. 16 - Adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche

Capo III - Studi professionali

Art. 17 - Autorizzazione studi professionali